



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.

Prot. 412 del 19-01-2010

Tipo: PARTENZA



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/me

Roma, 18 GEN 2010

Spett.le
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di FORLI'
Via Volturmo 9
47100 – Forli

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 490/2009 – tariffa professionale – consulente tecnico di parte del fallimento

Con riferimento al quesito formulato in data 10 dicembre 2009, con il quale si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della tariffa professionale (D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645), ovvero alla tariffa dei CTU (DM 30 maggio 2002) per la determinazione dei compensi spettanti al consulente tecnico di parte del fallimento (nominato dal curatore o dal giudice delegato), si osserva quanto segue.

Con specifico riferimento alla prestazione resa da un architetto, la Corte di Cassazione con sentenza n. 2572, del 23 marzo 1196, ha osservato che *"l'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile per regolamento di confini, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'art. 32, comma 2, L.F. - alla quale è applicabile, in sede di liquidazione dei compensi, la legge 8 luglio 1980 n. 319 ed il D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352 - e si inquadra, invece, in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale, atteso che la curatela fallimentare si avvale del professionista non già per riceverne un contributo tecnico al perseguimento di finalità istituzionali della procedura, bensì, non diversamente dall'avvocato cui sia affidata la rappresentanza e difesa giudiziale, per la difesa della massa in un procedimento extrafallimentare che vede la curatela costituita quale parte in causa"*.

Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte deve ritenersi che solo qualora il professionista operi in qualità di coadiutore del curatore, ai sensi dell'art. 32, comma 2, L.F., per la determinazione del compenso ad esso spettante dovrà farsi riferimento alle disposizioni del DM 30 maggio 2002. Al di fuori di tale ipotesi ed in presenza di un professionista incaricato di svolgere una specifica prestazione professionale, invece dovranno ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 31, comma 1, lettera a), T.P..

Con i migliori saluti.

Il Dirigente
Francesca Majone